

**Procedura aperta - "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIAZZALI NELL'AREA "A5" IN VIA
L. A. MURATORI 15 A GENOVA CORNIGLIANO"**

Verbale di gara

VI Seduta pubblica del 26/06/2019

Il giorno 26 giugno 2019 alle ore 15:10 presso la sede di Sviluppo Genova S.p.A. in Genova, via San Giorgio 1, viene aperta la sesta seduta pubblica di gara della procedura aperta per l'aggiudicazione del contratto pubblico relativo la realizzazione dell'intervento denominato "Intervento di sistemazione piazzali nell'area "A5" in Via L. A. Muratori 15 a Genova Cornigliano".

Conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del Disciplinare di Gara, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata dal R.U.P. Arch. Francesca Campaniolo, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Svolge le funzioni di Segretario l'Avv. Giacomo Marchese, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Il R.U.P. prosegue le valutazioni sulla documentazione amministrativa presentata dai concorrenti nn. 10, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 26, 32, 34, 45 e 46.

Si dà atto che:

- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 10 Infrastrutture Stradali S.r.l., fra i reati dichiarati nella documentazione amministrativa prodotta, si ritiene che solo quello relativo al legale rappresentante sia astrattamente rilevante. Tuttavia, in concreto, valutata la vicenda, anche in ragione della lieve entità, tale fattispecie non si reputa idonea a configurare un grave errore professionale e, pertanto, non si ritiene ostativa alla partecipazione alla gara.
- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 13 GI.CA.RO. Eredi Cudemo S.r.l., si ritiene che i procedimenti penali in corso non risultino in uno stato idoneo a configurare grave errore professionale e, pertanto, non si ritengono ostativi alla partecipazione alla gara.

Inoltre, si rileva che la garanzia provvisoria prodotta sia stata rilasciata da un garante iscritto all'albo degli intermediari ex art. 106 TUB. Come previsto all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016, tali operatori devono svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed avere i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. A tal riguardo si ritiene di dover richiedere una dichiarazione da parte del garante in merito alla sussistenza dei requisiti sopra citati.

- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 14 A.T.I. Soiltec S.r.l. (mandataria) – SAL.CO. S.r.l. (mandante), non è stato prodotto l'atto di impegno a costituire il raggruppamento temporaneo in caso di aggiudicazione. Si ritiene di dover richiedere che il concorrente produca tale atto, da cui risulti la data anteriore al termine di ricezione delle offerte.



- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 15 CE.MA S.r.l., si rileva che i reati dichiarati nella documentazione amministrativa non siano rilevanti ai fini della procedura di gara, né attinenti all'esercizio dell'attività professionale dell'impresa concorrente.

La dichiarata annotazione ANAC, inoltre, valutata la vicenda, non si ritiene idonea a configurare un grave errore professionale.

- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 19 Ecogrid S.r.l., si dà atto che il concorrente ha dichiarato di aver avuto un contenzioso fiscale accertato e rateizzato, senza allegare alcuna documentazione a supporto. Si ritiene di dover richiedere che venga prodotta una dichiarazione integrativa, attestante la regolarità dei pagamenti relativi alla rateizzazione delle somme dovute.
- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 20 C.E.V.I.G. S.r.l., si rileva che il reato dichiarato, la cui sentenza di condanna è attualmente in fase di appello, possa essere astrattamente rilevante. Tuttavia, in concreto, valutata la vicenda, tale fattispecie non viene considerata ostativa per assenza del requisito di gravità, anche in ragione della natura dei rifiuti e della concreta condotta risultante dal frontespizio dell'atto di appello allegato alla documentazione prodotta.
- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 23 PA.E.CO. S.r.l., per quanto riguarda i reati a carico del legale rappresentante, si ritiene necessario che venga prodotta documentazione integrativa in relazione al dichiarato procedimento in corso n. 5002/2017 R.G.N.R. mod. 21 n. 297/2017 per i reati di cui agli art. 256, co. 2 D.lgs. 152/2006 e art. 262, co. 1, D.lgs. 81/2008. Tale documentazione dovrà essere costituita da una dichiarazione descrittiva delle condotte contestate e dalle proprie difese. In riferimento agli altri reati dichiarati, si ritiene che questi non siano rilevanti né attinenti all'esercizio dell'impresa concorrente.

Per quanto riguarda, inoltre, i reati a carico del direttore tecnico, si ritiene necessario che venga prodotta documentazione integrativa in relazione ai dichiarati procedimenti in corso R.G.N.R. n. 19413/11, per il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. 152/06 e n. 5002/2017 R.G.N.R. mod. 21 n. 297/2017 per i reati di cui agli art. 256, co. 2 D.Lgs. 152/2006 e art. 262, co. 1, D.Lgs. 81/2008. Tale documentazione dovrà essere costituita da una dichiarazione descrittiva delle condotte contestate e dalle proprie difese.

- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 26 Villa Costruzioni S.r.l., si rileva che la condanna penale dichiarata è irrilevante anche sotto il profilo dell'errore professionale, poiché accertata oltre tre anni fa e priva del requisito della gravità, anche in ragione delle motivazioni espresse dal concorrente interessato.
- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 32 Teknika S.r.l., si ritiene che i reati dichiarati non siano rilevanti, né attinenti all'esercizio dell'impresa concorrente. Per quanto riguarda la dichiarata annotazione ANAC si ritiene di dover richiedere documentazione integrativa



contenente l'atto di risoluzione del contratto, documentazione relativa al contenzioso instaurato dal concorrente contro tale atto, aggiornamento sullo stato della controversia generata, eventuali decisioni del tribunale, CTU intervenute, comparsa di costituzione e risposta e ulteriori memorie di controparte.

- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 34 R.T.I. Edildue S.r.l. (mandataria) – I.CO.STRA S.r.l. (mandante), non è stato prodotto l'atto di impegno a costituire il raggruppamento temporaneo in caso di aggiudicazione. Si ritiene di dover richiedere che il concorrente produca tale atto, da cui risulti la data anteriore al termine di ricezione delle offerte.
- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 45 Borgis S.r.l., si rileva che la garanzia provvisoria prodotta sia stata rilasciata da un garante iscritto all'albo degli intermediari ex art. 106 TUB. Come previsto all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016, tali operatori devono svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed avere i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. A tal riguardo si ritiene di dover richiedere una dichiarazione da parte del garante in merito alla sussistenza dei requisiti sopra citati.
- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 46 Agrogreen S.r.l., si rileva che la garanzia provvisoria prodotta sia stata rilasciata da un garante iscritto all'albo degli intermediari ex art. 106 TUB. Come previsto all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016, tali operatori devono svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed avere i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. A tal riguardo si ritiene di dover richiedere una dichiarazione da parte del garante in merito alla sussistenza dei requisiti sopra citati.

Il R.U.P. ritiene, pertanto, che la documentazione presentata dai concorrenti sopra indicati contraddistinti dai nn. 10, 15, 20 e 26 sia conforme a quanto previsto dagli atti di gara e, pertanto, tali operatori vengono ammessi.

Per le ragioni sopra esposte, il R.U.P. attiva la procedura di soccorso istruttorio nei confronti dei concorrenti sopra indicati contraddistinti dai nn. 13, 14, 15, 19, 23, 32, 34, 45 e 46 disponendo che gli stessi integrino tramite piattaforma telematica la documentazione amministrativa prodotta in conformità con quanto sopra evidenziato, entro le ore 10:00 del giorno 02/07/2019.

Il R.U.P. prende atto che è pervenuta la documentazione integrativa richiesta in sede di soccorso istruttorio ai concorrenti nn. 35, 37 e 39.

Si dà atto che:



- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 35 R.T.I. Rebora Costruzioni S.n.c. di Rebora A. & C. (mandataria) – Boeri Salvatore S.n.c. (mandante), la documentazione è conforme a quanto richiesto.
- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 37 Impresa Traversone S.a.s., si rileva che il concorrente ha dichiarato che la carica rilevante risultante dall'attestazione SOA e non indicata nel DGUE né nel Mod. B, è deceduta recentemente. Tuttavia, qualora il decesso si fosse verificato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, tale figura sarebbe comunque rilevante come soggetto cessato dalla carica. Pertanto, si ritiene di dover richiedere un'ulteriore integrazione, da cui risulti la dichiarazione di assenza di cause ostative nei confronti della persona deceduta cessata dalla carica o da cui risulti il decesso di questa in una data anteriore all'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara.
- Con riferimento al concorrente contraddistinto dal numero 39 BRC S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo, la documentazione è conforme a quanto richiesto.

Il R.U.P. ritiene, pertanto, che la documentazione presentata dai concorrenti sopra indicati contraddistinti dai nn. 35 e 39 sia conforme a quanto previsto dagli atti di gara e, pertanto, tali operatori vengono ammessi.

Per le ragioni sopra esposte, il R.U.P. attiva la procedura di soccorso istruttorio nei confronti del concorrente sopra indicato contraddistinto dal n. 37 disponendo che lo stesso integri tramite piattaforma telematica la documentazione amministrativa prodotta in conformità con quanto sopra evidenziato, entro le ore 10:00 del giorno 02/07/2019.

Alle ore 18:00 si dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il R.U.P. aggiorna le operazioni di gara alla successiva seduta pubblica, già calendarizzata per il giorno 01/07/2019 ore 10:00 per il prosieguo della verifica della documentazione amministrativa e, per le medesime attività e l'eventuale apertura delle offerte economiche, fissa l'ulteriore seduta pubblica per il 04/07/2019 ore 10:00.

Delle operazioni di gara svolte viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione viene così sottoscritto.

Il R.U.P. Arch. Francesca Campaniolo



Il Segretario Avv. Giacomo Marchese

